

Codice DB1105

D.D. 26 agosto 2009, n. 731

Riduzione resa ad ettaro di vino classificabile come DOCG "Asti" e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla DOCG per la campagna 2009-2010 (vendemmia 2009).

Il Decreto Ministeriale del 29 novembre 1993 e s.m.i. "Riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (di seguito DOCG) del vino "Asti", all'articolo. 4, comma 5, stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non può essere superiore a quintali 100.

La Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei vini, prevede all'articolo 10, comma 1, lettera c) che su richiesta dei Consorzi e interprofessioni la Regione possa ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino a DO per conseguire l'equilibrio di mercato.

Nell'incontro del 25 agosto 2009 della Commissione Interprofessionale dell'Accordo Moscato, è stato siglato l'Accordo di filiera per la vendemmia 2009 per la DOCG "Asti" (di seguito Accordo).

In particolare all'articolo 2 "valori produttivi e vincoli di destinazione" del suddetto Accordo si evidenzia la necessità di conseguire il riequilibrio del mercato della DOCG "Asti" e le parti chiedono alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento onde ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile a DOCG "Asti" per la tipologia spumante e per quella Moscato d'Asti ad un massimo di 71,25 ettolitri/ettaro (equivalenti a 95 quintali/ettaro di uva).

Poiché il conseguimento dell'equilibrio di mercato per il vino a DOCG "Asti" non può prescindere dalla gestione della rimanente parte di vino non classificabile come DOCG e della parte costituente il possibile supero di produzione nell'articolo 2 dell'Accordo, siglato il 25 agosto 2009, le parti richiedono che la Regione stabilisca dei vincoli di destinazione.

In particolare l'Accordo prevede le seguenti limitazioni :

1- "Le uve Moscato bianco ed i mosti eccedenti la resa come sopra determinata possono essere destinati, senza priorità predeterminate, fino ad un massimo di 25 quintali di uva ad ettaro, alle produzioni di:

- mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche moscato,
- vino da tavola bianco secco,
- succhi d'uva,
- mosto muto per concentrazione,
- mosto bianco,
- distillati,
- mostarda d'uva o "cognà".

2- "Nell'ambito dei limiti di resa stabiliti nel caso di arricchimento per osmosi inversa o per concentrazione parziale a freddo, sarà quindi possibile compensare la riduzione di prodotto DOCG "Asti" con pari quantità di prodotto indicato in accordo come escluso dalla DOCG "Asti". Tale compensazione dovrà avvenire secondo le procedure dalla normativa vigente."

3- "La Regione Piemonte potrà concedere eventuali specifiche deroghe per altri utilizzi, purché non prodotti aromatici, su segnalazione dell'apposita Commissione come previsto dall'accordo 2006."

4- "Non è consentita la riclassificazione del mosto da "Moscato d'Asti" ad "Asti"."

L'Accordo inoltre stabilisce all'art. 2 i limiti di resa in caso di arricchimento per osmosi inversa e concentrazione parziale a freddo. Le due tecniche di arricchimento sono particolarmente vantaggiose sia in termini di qualità che di sottrazione di prodotto in eccedenza, ma possono comportare una riduzione della massa di mosto fino al 20% così che gli indubbi vantaggi qualitativi e di mercato vengono ostacolati dagli alti costi e dalla perdita di prodotto. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecniche menzionate, nell'Accordo si è deciso di consentire la compensazione del prodotto perso, proporzionalmente alla massa sottoposta al trattamento, nei limiti della resa

consentita dal disciplinare di produzione. Questo nel permanere del limite di 71,25 ettolitri/ettaro di vino classificabile DOCG “Asti” .

Occorre pertanto evidenziare una distinzione tra quantità di uve o mosti atti a divenire DOCG “Asti” e il vino classificabile DOCG “Asti”.

Tale distinzione è resa necessaria per consentire la corretta compilazione dei documenti di viaggio e del registro di cantina, le cui annotazioni devono essere compatibili con la rivendicazione di Denominazione di Origine.

La limitazione di resa classificabile scalare in base alle tecniche di arricchimento utilizzate, riportata nell’Accordo, è compatibile con l’articolo 10, comma 1, lettera c) della L. 164/92 in quanto la resa finale in vino classificabile DOCG rimane invariata nel suo limite di 71,25 ettolitri/ettaro. La variazione interessa le uve atte a produrre il vino DOCG “Asti”, ovvero i mosti, ma non il prodotto finito denominato “vino”.

La legislazione in materia riguardo la limitazione delle rese classificabili e i vincoli di destinazione, è volta a ridurre il prodotto finito immesso in circolazione, al fine di garantire l’equilibrio di mercato e scongiurare le eccedenze di prodotto. La limitazione di resa classificabile così come definita nell’Accordo consegue gli obiettivi di legge aggiungendo una forte spinta verso pratiche enologiche di elevata qualità.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;

Visti l’art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

- la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Asti” e “Moscato d’Asti” viene ridotta, per le motivazioni specificate in premessa, a 71,25 ettolitri/ettaro (equivalente a 95 quintali/ettaro di uva);

- qualora vengano utilizzate tecniche di arricchimento del mosto atto a divenire “Asti” o “Moscato d’Asti” D.O.C.G. quali l’osmosi inversa e la concentrazione parziale a freddo, potranno essere classificate come “uve” o “mosto” atti a divenire “Asti” o “Moscato d’Asti” DOCG quantitativi di uve o mosti superiori alla resa vino ettaro su indicata sino a compensare le perdite di prodotto determinate dall’utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate. La quantità di uve o mosto prodotto superiore a quanto determinato al primo punto dovrà essere proporzionale alla massa trattata e comunque non superiore a quelli previsti dal disciplinare di produzione. Questo nel permanere del limite di 71,25 ettolitri/ettaro di vino classificabile DOCG “ASTI” o “Moscato d’Asti” ;

- la perdita di prodotto determinato dall’utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate non può superare il 20% della massa sottoposta a trattamento.

- non è consentita la riclassificazione del mosto atto a “Moscato d’Asti” ad “Asti Spumante”.

- le uve Moscato Bianco ed i mosti destinati alla produzione di Asti spumante e Moscato d’Asti, eccedenti la resa di 95 quintali/ettaro, possono essere destinate, fino ad un massimo di 25 quintali di uva ad ettaro, o all’equivalente di mosto, alle produzioni di seguito elencate:

- mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche moscato
- vino da tavola bianco secco che dovrà essere inviato alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia
- succhi d’uva che potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.
- mosto muto per concentrazione che dovrà essere sottoposto al trattamento entro il 31 dicembre dell’anno di vendemmia.
- mosto bianco che se in attesa di commercializzazione sarà oggetto di comunicazione al Consorzio per la Tutela dell’Asti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.
- distillati
- mostarda di uva o “cognà”

- La Regione Piemonte potrà concedere eventuali specifiche deroghe per altri utilizzi, purché non prodotti aromatici, su segnalazione di un'apposita commissione costituita da: parte agricola, parte industriale, Consorzio di Tutela dell'Asti, vinificatori, Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Ettore Ponzio